TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 147

(Adunanze del Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto ed in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non menu di tre membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente

Versione in vigore dal 23 novembre 1961, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Prima — Stato giuridico
Titolo	X — Organi collegiali dell'amministrazione per il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale
Capo	II — Consiglio di amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-147-adunanze-del-consiglio-di-amministrazione-il-consiglio-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it